



PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

Numero: 2019/DD/00100 Del: 04/02/2019 Esecutivo da: 04/02/2019 Proponente: Direzione Segreteria generale affari istituzionali, Posizione Organizzativa (P.O.) Autoparco
--

OGGETTO:

Convenzione 2019 per rifornimenti gas metano per autotrazione destinati ai veicoli dell'Amministrazione comunale con le Società Beyfin SpA, M & Z Snc, Oil Service Srl, Star Service Srl.

IL RESPONSABILE P.O.

Premesso che:

- il bilancio finanziario 2019/2021 è stato approvato con deliberazione 2018/C/72 del 21/12/2018 avente per oggetto “Documenti di programmazione 2019-2021: approvazione note di aggiornamento al DUP – bilancio finanziario – nota integrativa e piano triennale investimenti;
- con deliberazione 2018/G/140 del 18/04/2018, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) 2018/2020 e che con il medesimo atto i responsabili dei servizi e degli uffici sono stati autorizzati ad adottare gli atti di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma;

Vista la determinazione dirigenziale n. 9775 del 29/12/2017 esecutiva, con la quale alla sottoscritta è stato conferito l’incarico di Posizione Organizzativa “Autoparco” e relativa delega di funzioni;

Dato atto che si rende necessario provvedere alla fornitura di carburante per autotrazione per i veicoli dell’Amministrazione comunale;

Dato altresì atto che per i rifornimenti di benzina e gasolio, destinati ai veicoli e alle attrezzature motorizzate dell’Amministrazione, è attiva la “Convenzione per fornitura di carburante per autotrazione mediante consegna a domicilio per le Pubbliche Amministrazioni, denominata “Carburanti extrarete 10 – Lotto n. 4 (Toscana, Umbria e Marche)”, stipulata tra Consip S.p.A. e AGIP Fuel S.p.A., alla quale l’Amministrazione ha aderito per le proprie forniture fino al 24/06/2019;

Ricordato che:

- il parco macchine dell’Amministrazione comunale comprende attualmente 52 veicoli circolanti con alimentazione bi-fuel (benzina e gas metano), come da unito allegato parte integrante del presente atto, e

che per tali veicoli, per economicità di spesa e tutela dell'ambiente, è prioritario utilizzare il gas metano quale carburante prioritario;

- nell'ottica della riduzione e razionalizzazione delle spese di gestione, con la dovuta attenzione al rispetto della qualità dell'aria, il numero dei veicoli con tale tipo di alimentazione potrebbe essere, in futuro, incrementato in quanto consente di realizzare economie di spesa, a parità di percorrenza kilomtrica, del 60% ca. rispetto agli altri tipi di carburante tradizionale (benzina/gasolio);
- i rifornimenti di gas metano devono essere effettuati presso stazioni di servizio esterne, in quanto l'Amministrazione non dispone di un erogatore interno per tale tipo di carburante;
- tali rifornimenti sono sempre stati garantiti, senza espletamento di procedure concorrenziali per l'individuazione di un unico contraente, bensì mediante attivazione di apposite Convenzioni annuali (con pagamento dilazionato e senza deposito cauzionale) effettuate con il maggior numero possibile di stazioni di rifornimento esistenti sul territorio comunale erogatrici di gas metano per autotrazione (costituite da micro, piccole e medie imprese);
- tale modalità è stata adottata al fine di agevolare al massimo l'esecuzione dei rifornimenti (tenuto conto che i veicoli sono assegnati a Direzioni/Uffici ubicate su tutto il territorio comunale) senza che per questo debbano essere coperte distanze eccessive, non giustificate da minime economie di spesa in termini di costo/prodotto in rapporto al costo/personale, in considerazione anche delle minime differenze dei prezzi alla pompa praticati e delle condizioni di vendita proposte dalle varie Società, nonché del modesto costo del prodotto e dei modesti quantitativi di prodotto, necessario per il rifornimento;
- in via successiva all'affidamento viene provveduto, mediante apposita circolare, a dare adeguata comunicazione alle Direzioni/Uffici delle condizioni di rifornimento stabilite con le Società affidatarie, in modo tale che le singole Direzioni/Uffici essendone a conoscenza, possano organizzare al meglio i rifornimenti ai propri veicoli cercando, quando possibile, di seguire le priorità di economicità indicate, in considerazione dell'ubicazione della propria sede, delle proprie attività e dell'ubicazione delle varie stazioni di rifornimento;

Dato atto che nell'esercizio 2018 si è provveduto a garantire tali rifornimenti attivando, come di consueto, Convenzione annuale con pagamento dilazionato e senza deposito cauzionale, con n. 6 Società, delle 7 facilmente accessibili presenti sul territorio comunale, alle condizioni di seguito indicate:

- BEYFIN SpA
stazione di servizio Via Senese – località “I Rossi”
prezzo alla pompa al momento del rifornimento
fatturazione elettronica mensile
pagamento mediante bonifico bancario a 30 gg. data fattura;
- FIRENZE 2 Snc
stazione di servizio Viale XI Agosto 10
prezzo alla pompa al momento del rifornimento
fatturazione elettronica mensile
pagamento mediante bonifico bancario a 30 gg. data fattura;
- M. & Z. Snc
stazione di servizio ENI Via Faentina 380/A
prezzo alla pompa al momento del rifornimento
fatturazione elettronica mensile
pagamento mediante bonifico bancario a 30 gg. data fattura;
- OIL SERVICE Srl
stazione di servizio Tamoil n. 7344 Viale Guidoni/Via Carraia
sconto del 5% sul prezzo alla pompa al momento del rifornimento
fatturazione elettronica mensile
pagamento mediante bonifico bancario a 30 gg. data fattura;
- STAR SERVICE Srl
stazione di servizio Tamoil n. 7346 Viale Pietro Nenni
sconto del 5% sul prezzo alla pompa al momento del rifornimento
fatturazione elettronica mensile
pagamento mediante bonifico bancario a 30 gg. data fattura;
- T.R.T. Snc

stazione di servizio Beyfin Via Rocca Tedalda 451
sconto del 6% sul prezzo alla pompa al momento del rifornimento
fatturazione elettronica mensile
pagamento mediante bonifico bancario a 30 gg. data fattura;

Ricordato altresì che:

- l'altra Società esistente sul territorio, la Erg Tre Es Snc – stazione di servizio Viale Etruria 30, a seguito della circolare dell'Autoparco prot. n. 50931 del 26.02.2015 con la quale, a fronte delle forniture, veniva richiesta l'emissione di fattura elettronica, come previsto dalle variate disposizioni legislative, fin dal 31 marzo 2015 ha volontariamente rinunciato all'adesione alla Convenzione, non essendo intenzionata ad emettere fattura nelle forme richieste dall'Amministrazione;
- da ricerche di mercato condotte dall'ufficio non risultano altri punti di rifornimento di gas metano per autotrazione presenti in città, esclusi quelli situati sul raccordo autostradale Firenze Nord, non interpellati in quanto disagiata, per i veicoli dell'Amministrazione comunale, effettuare i rifornimenti in tali stazioni di servizio, proprio per la loro ubicazione;

Ritenuto di provvedere in merito adottando la medesima procedura utilizzata per nei precedenti esercizi, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti (D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 così come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017), non applicando, per i motivi sopra indicati, alcun principio di rotazione di cui al medesimo art. 36 del Codice medesimo (punto 3.6 Linee Guida n. 4 ANAC);

Dato atto che per la procedura oggetto del presente provvedimento il RUP è la Responsabile della P.O. Autoparco – Manuela Simonetti, che possiede i requisiti di cui alle Linee Guida ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con determinazione n. 1096 del 26 ottobre 2016;

Dato atto che, in considerazione della prevista imminente introduzione dell'obbligatorietà della fatturazione elettronica anche per le stazioni di rifornimento, per la Convenzione 2019 è stato ritenuto opportuno interpellare nuovamente la Società Erg Tre Es Snc;

Preso atto che la Stazione di Rifornimento Beyfin di Viale XI Agosto, gestita dalla Società Firenze 2, viene adesso direttamente gestita dalla Società Beyfin SpA, mentre la gestione della Stazione di Rifornimento Beyfin di Via Senese – Località I Rossi – è passata alla Società Firenze 2 Snc, come da documentazione in atti;

Dato atto che:

- con le comunicazioni di seguito indicate, conservate in atti, è stata pertanto richiesta alle Società sopra citate la loro disponibilità all'adesione alla Convenzione 2019 per i rifornimenti di gas metano per autotrazione destinati ai veicoli dell'Amministrazione comunale:

-	prot.	338264	del 24.10.2018	BEYFIN SpA
-	“	338341	“ 24.10.2018	M & Z Snc
-	“	338372	“ 24.10.2018	TRE ES Snc
-	“	338402	“ 24.10.2018	FIRENZE 2 Snc
-	“	338421	“ 24.10.2018	OIL SERVICE Srl
-	“	338507	“ 24.10.2018	STAR SERVICE Srl;
-	“	338520	“ 24.10.2018	T.R.T. Snc;

- le Società di seguito indicate hanno dato conferma di adesione alla Convenzione 2019, come da note:

-	prot.	374283	del 26.11.2018	M & Z Snc
-	“	348383	“ 05.11.2018	OIL SERVICE Srl
-	“	348379	“ 05.11.2018	STAR SERVICE Srl
-	“	375658	“ 07.12.2018	BEYFIN SpA

anch'esse conservate in atti, indicando le proprie condizioni di fornitura, di seguito riportate:

- -BEYFIN SpA
stazione di servizio Viale XI Agosto
prezzo alla pompa al momento del rifornimento
fatturazione elettronica mensile

- pagamento mediante bonifico bancario a 30 gg. data fattura;
- M. & Z. Snc
 - stazione di servizio ENI Via Faentina 380/A
 - prezzo alla pompa al momento del rifornimento
 - fatturazione elettronica mensile
 - pagamento mediante bonifico bancario a 30 gg. data fattura;
- OIL SERVICE Srl
 - stazione di servizio Tamoil n. 7344 Viale Guidoni/Via Carraia
 - sconto del 4% sul prezzo alla pompa al momento del rifornimento
 - fatturazione elettronica mensile
 - pagamento mediante bonifico bancario a 30 gg. data fattura;
- STAR SERVICE Srl
 - stazione di servizio Tamoil n. 7346 Viale Pietro Nenni
 - sconto del 4% sul prezzo alla pompa al momento del rifornimento
 - fatturazione elettronica mensile
 - pagamento mediante bonifico bancario a 30 gg. data fattura;

- le Società Firenze 2 Snc e Erg Tre Es Snc non hanno risposto, ma hanno dato comunicazione telefonica di non essere al momento interessate, mentre la ditta T.R.T. Snc ha presentato proposta di adesione che però, al momento, non può essere accolta in quanto mancante della relativa autocertificazione ex art. 80;

Ritenuto pertanto, al fine di continuare a garantire la possibilità di effettuare i rifornimenti di gas metano per autotrazione ai veicoli di proprietà dell'Amministrazione comunale, provvedere all'affidamento di tali forniture, in adesione alla citata nuova Convenzione per l'anno 2019 con pagamento dilazionato e senza deposito cauzionale, alle Società e alle condizioni sopra indicate, ai sensi dell'art. 36 comma 2. lett. a) del Codice dei Contratti (D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 così come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017), per i motivi sopra indicati e in considerazione anche dei singoli limitati importi, per complessivi € 20.000,00 IVA compresa, suddivisi come segue:

- Beyfin SpA	€ 6.000,00
- M & Z snc	€ 6.000,00
- Oil Service Srl	€ 4.000,00
- Star Service Srl	€ 4.000,00

stabiliti in base alla quantità dei rifornimenti pregressi e in previsione dei futuri presunti, rinviando a eventuali successivi provvedimenti l'adesione della Società T.R.T. Snc e di altre eventualmente interessate;

Dato atto che:

- in ordine al piano per la prevenzione della corruzione di cui alla deliberazione 2014/G/24 non sussistono per il RUP motivi di conflitto di interesse;
- agli atti d'ufficio sono presenti i DURC di tali aziende e che tali documenti risultano regolari fino alle date di seguito indicate:
 - Beyfin SpA acquisito il 18/10/2018 valido fino al 15/02/2019
 - M & Z snc acquisito il 07/11/2018 valido fino al 07/03/2019
 - Oil Service Srl acquisito il 15/01/2019 valido fino al 15/05/2019
 - Star Service Srl acquisito il 04/10/2018 valido fino al 01/02/2019;
- sono in corso i controlli previsti dalla vigente normativa nei confronti di tutte le aziende di cui sopra e che, in caso di esito negativo, si provvederà alla revoca dell'affidamento;
- sono state acquisite le attestazioni in merito all'assunzione, da parte degli affidatari, di tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge 136/2010;
- per quanto attiene la forma contrattuale questo ufficio si avvale della previsione normativa di cui all'art. 4 all'art. 4 comma 2. lett. b) del vigente Regolamento comunale per l'attività contrattuale, inviando alla ditta aggiudicataria ordine scritto dell'affidamento del servizio e che tale ordinativo sarà sottoscritto con firma digitale, come previsto dall'art. 32 comma 14 del Codice dei Contratti;

Visto l'art. 24 comma 2 del vigente Regolamento comunale per l'attività contrattuale, che consente l'aggiudicazione definitiva da parte del RUP o del Dirigente responsabile, fatti salvi gli esiti positivi dei

controlli;

Dato atto che Consip SpA non ha convenzioni attive per forniture e servizi comparabili a quelli in oggetto, si ritiene pertanto il presente provvedimento escluso dalle indicazioni di cui all'art. 26 comma 3) della Legge 23.12.1999 n. 488;

Visto l'Art. 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visto il vigente Regolamento comunale per l'attività contrattuale;

Visto il vigente Regolamento per le spese in economia;

Visto il vigente Regolamento di organizzazione;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" (Nuovo codice degli Appalti);

Visto il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";

Viste le Linee Guida n. 4 ANAC;

DETERMINA

per i motivi indicati in premessa

1. Di sostenere la spesa complessiva presunta di € 20.000,00 IVA compresa per i rifornimenti di gas metano per autotrazione destinati ai veicoli dell'Amministrazione Comunale per l'esercizio 2019, in adesione ad apposita Convenzione con pagamento dilazionato e senza deposito cauzionale.

2. Di affidare, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti (D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 così come modificato dal D.Lgs. n. 56 del 19.04.2017), le forniture di cui al punto **1.** alle Società, alle condizioni e per i singoli importi complessivi IVA compresa di seguito indicati, stabiliti in base alla quantità dei rifornimenti pregressi e in previsione dei futuri presunti:

- BEYFIN SpA
stazione di servizio Viale XI Agosto
prezzo alla pompa al momento del rifornimento
fatturazione elettronica mensile
pagamento mediante bonifico bancario a 30 gg. data fattura;
- M. & Z. Snc
stazione di servizio ENI Via Faentina 380/A
prezzo alla pompa al momento del rifornimento
fatturazione elettronica mensile
pagamento mediante bonifico bancario a 30 gg. data fattura,
- OIL SERVICE Srl
stazione di servizio Tamoil n. 7344 Viale Guidoni/Via Carraia
sconto del 4% sul prezzo alla pompa al momento del rifornimento
fatturazione elettronica mensile
pagamento mediante bonifico bancario a 30 gg. data fattura;
- STAR SERVICE Srl
stazione di servizio Tamoil n. 7346 Viale Pietro Nenni
sconto del 4% sul prezzo alla pompa al momento del rifornimento
fatturazione elettronica mensile
pagamento mediante bonifico bancario a 30 gg. data fattura.

3. Di stabilire che si provvederà alla revoca dell'affidamento della fornitura in caso di esito negativo dei controlli previsti dalla vigente normativa, in corso di esecuzione, nei confronti di tutte le aziende sopra indicate.

4. Di imputare la spesa complessiva presunta di € 20.000,00 IVA compresa sul bilancio parte corrente esercizio 2019 cap. 43670, che presenta la necessaria disponibilità, assumendo i seguenti impegni di spesa:

- € 6.000,00 **Società Beyfin SpA**
Partita IVA 03876950480 - Cod. fornitore 31483 CIG **ZD42698B0E**
- € 6.000,00 **Società M & Z Snc**
Partita IVA 06168080486 - Cod. fornitore 53589 CIG **ZE12698B9E**
- € 4.000,00 **Società Oil Service Srl**
Partita IVA 02081830511 - Cod. fornitore 51655 CIG **ZDF2698C0F**
- € 4.000,00 **Società Star Service Srl**
Partita IVA 01612770477 - Cod. fornitore 54265 CIG **Z742698CA2.**

5. Di stabilire che si provvederà a dare adeguata comunicazione alle Direzioni/Uffici delle condizioni di rifornimento stabilite con le Società affidatarie, in modo tale che le singole Direzioni/Uffici essendone a conoscenza, possano organizzare al meglio i rifornimenti ai propri veicoli cercando, quando possibile, di seguire le priorità di economicità indicate, in considerazione dell'ubicazione della propria sede, delle proprie attività e dell'ubicazione delle varie stazioni di rifornimento.

6. Di dare atto che gli importi di massima, come sopra affidati, potranno essere modificati nel corso dell'esercizio, in base all'andamento dei rifornimenti stessi, senza che l'azienda, in caso di diminuzione del budget così come inizialmente assegnato, possa vantare diritti a compensazioni.

7. Di dare altresì atto che la presente Convenzione non è vincolante per l'Amministrazione comunale e nemmeno per le Società che vi hanno aderito e che pertanto, nel corso dell'Esercizio, potranno essere inserite nella stessa ulteriori Società o ulteriori punti di rifornimento, come sarà altresì possibile per le Società di cui al precedente punto 2. uscire dalla Convenzione senza dover corrispondere alcun tipo di penale.

8. Di confermare le modalità di rifornimento, adottate anche per le precedenti Convenzioni, unite in allegato al presente provvedimento di cui formano parte integrante.

ALLEGATI INTEGRANTI

- MODALITÀ DI RIFORNIMENTO GAS METANO PER AUTOTRAZIONE
- FLLOTTA COMUNALE CON ALIMENTAZIONE A METANO

Firenze, lì 04/02/2019

Sottoscritta digitalmente da
Il Responsabile
Manuela Simonetti

N°	Capitolo	Articolo	Impegno/Accertamento	SubImpegno/Sub Accertamento	Importo
1)	43670	0	19/002689	00	6000
2)	43670	0	19/002692	00	4000
3)	43670	0	19/002691	00	4000
4)	43670	0	19/002690	00	6000

Visto di regolarità contabile

Firenze, lì 04/02/2019

Sottoscritta digitalmente da
Responsabile Ragioneria

Alessandro Innocenti

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.